



**Provincia di Viterbo
COMUNE DI ORIOLO ROMANO**

**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
PER I COMMERCianti NELL'AMBITO DEL
MERCATINO DELLA SAGRA DEL FUNGO PORCINO**

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del "Mercatino della Sagra del Fungo Porcino" (di seguito chiamato mercatino) organizzata dall'Associazione Pro Loco di Oriolo Romano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 18 novembre 1999 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Le aree destinate al Mercatino sono riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 2 - Determinazione del giorno del mercatino

1. Nel Comune di Oriolo Romano il mercatino si svolge nell'arco di due settimane nel mese di settembre nelle date comunicate al Comune di Oriolo Romano dall'Associazione Pro Loco;

Art. 3 - Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta semplice, indirizzate al Comune di Oriolo Romano e recapitate almeno sessanta giorni prima dello svolgimento del mercatino, precisando:

- per le persone fisiche: dati anagrafici completi del titolare dell'autorizzazione (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza) e recapito telefonico;
- per le società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- numero di codice fiscale e partita IVA;
- estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- la data ed il numero di iscrizione al registro delle ditte;
- dimensioni precise del banco comprensive delle eventuali coperture con ombrelloni, tende o altro tipo di sporgenza;

2. Le domande possono essere inviate per mezzo fax a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi. Nel caso di invio per mezzo del servizio postale, per la data d'invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio per il mercatino ha una durata rapportata ai giorni di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate per l'istruttoria al Settore Polizia Locale. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro i 15 giorni successivi, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. L'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Settore Polizia Locale, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento del mercatino. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno al mercatino unitamente alle modalità di partecipazione.

Art. 4- Criteri di priorità ai fini della graduatoria.

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per il mercatino valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore ha effettuato attività di vendita) nel mercatino per la quale è chiesta l'assegnazione di posteggio;
- maggior numero di presenze (giornate in cui l'operatore è risultato presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza aver potuto effettuare attività di vendita) nel mercatino per la quale è chiesta l'assegnazione di posteggio;
- ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
- anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione al mercatino.

3. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

4. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nello stesso mercatino.

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi.

1. A tutti coloro che avranno diritto al posteggio, sarà trasmessa una comunicazione contenente:

- il numero di posteggio assegnato ed indicato al suolo;
- bollettino di c.c.p. a doppia ricevuta da utilizzare per effettuare il versamento di quanto dovuto per la T.O.S.A.P. e T.A.R.S.U. L'attestazione di versamento di quanto dovuto sarà ritirata dal personale di Polizia Locale;
- bollettino c.c.p. a doppia ricevuta da utilizzare per effettuare il versamento del canone per la concessione del posteggio istituito dal Consiglio Comunale, nella misura eventualmente revisionata con deliberazione di Giunta Comunale.

2. A tutti coloro che non avranno diritto al posteggio sarà comunicato il rigetto della richiesta, specificandone i motivi, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 3 comma 5.

3. L'assegnazione del posteggio sarà effettuata nel rispetto dei principi di sicurezza generale: passaggi mezzi di soccorso, accesso alle proprietà private, incluse le attività commerciali in sede fissa.

4. I posteggi saranno assegnati dall'Amministrazione Comunale secondo i termini dell'art. 4

Art. 6 - Tipologie merceologiche.

1. Per quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del presente regolamento, al fine di valorizzare e qualificare il mercatino, si consente la vendita di determinate tipologie di prodotti, come di seguito elencato:

Prodotti tipici (esclusa la vendita di funghi al di fuori dell'Associazione Pro Loco), prodotti dell'artigianato (locali ed internazionali), prodotti biologici, articoli di filatelia, numismatica e collezionismo in genere, fiori e piante, libri, pizzi e ricami, dolci, bigiotteria, prodotti etnici, giochi (esclusa vendita animali).

2. Nell'ambito delle giornate del mercatino, l'Associazione Pro Loco e l'Amministrazione Comunale potranno organizzare manifestazioni e/o esposizioni ad integrazione delle attività commerciali.

4. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176 comma 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche.

Art. 7 - Numero e dimensioni dei posteggi.

1. Gli spazi di assegnazione sono stabiliti nel numero massimo di 79 nelle modalità della piantina allegata al presente regolamento. Il numero degli spazi effettivamente disponibili e le aree pubbliche interessate, di cui al successivo art. 8 comma 1, potranno essere di volta in volta determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2. Sono segnate sul suolo le linee che delimitano il limite massimo di spazio occupabile ed il numero di riferimento del posteggio indicato nella comunicazione di cui al precedente art. 5 comma 1. Tali delimitazioni non devono essere assolutamente oltrepassate da alcun tipo di merce, attrezzatura, veicolo o sporgenza.

3 Tra un posteggio e l'altro andrà lasciato uno spazio minimo di 0.50 metri.

Art. 8 - Aree pubbliche interessate, modalità d'accesso, assegnazione dei posteggi non utilizzati.

1. L'ubicazione degli ambulanti nelle giornate di mercatino è stabilita nelle seguenti vie: Piazza Umberto I°, Piazza Principe Amedeo, Via Vittorio Emanuele III, Via S. Anna.

2. Gli assegnatari di posteggio devono occupare il proprio posto tra le ore 14.30 e le ore 16.00 del primo giorno di mercatino.

3. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine di cui al comma 2, vengono assegnati sul posto dal personale di Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. Gli assegnatari di posteggio dovranno lasciare libero il posteggio assegnato entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di manifestazione, salvo diversa Ordinanza del Sindaco.

5. Il personale della Polizia Locale verifica sul posto il rispetto dei limiti di cui al precedente art. 6.

6. Nel posteggio assegnato non dovranno essere presenti veicoli di nessun genere. sarà possibile accedere con i veicoli all'interno del mercatino esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci a mercatino chiuso negli orari e modalità prescritti nel comma 2.

7. E' fatto obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'occupazione del posteggio nonché l'autorizzazione commerciale che dovrà essere in originale.

Art. 9 - Norme igienico sanitarie.

1. I commercianti su aree pubbliche presenti devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali d'igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso, inserire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori o sacchi che andranno riposti con cura, affinché non abbiano a rompersi, ai margini della strada.

Art. 10 – Sanzioni.

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. In caso di confisca di merci deperibili, queste ultime saranno donate ad Enti od Associazioni di beneficenza senza fini di lucro.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. Per il mercatino 2008 si applicherà il presente regolamento anche alle richieste di occupazione suolo pubblico pervenute in date antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande pervenute in date antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento presentanti vizi di forma, saranno ritenute valide previa regolarizzazione delle stesse.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.